



Delibera della Giunta Regionale n. 537 del 08/08/2017

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

U.O.D. 2 - UOD Gestione degli Affari generali e del personale

Oggetto dell'Atto:

RESISTENZA NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 3 E 4, LETT.A); 2, COMMA1; 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 13 DEL 22 MAGGIO 2017, RECANTE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA", PUBBLICATA SUL BURC N. 41 DEL 22 MAGGIO 2017 - NOMINA DIFENSORI DELL'AVVOCATURA REGIONALE - PRAT. N. 10/2017/COS/ AVV.RA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che, con ricorso notificato alla Regione Campania, in data 21/07/2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha adito la Corte Costituzionale per la dichiarazione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3 e comma 4, lett.a); 2, comma1; 3 e 4 della Legge Regionale della Campania 22 maggio 2017, n. 13 recante "*Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania*", pubblicata sul BURC n. 41 del 22 maggio 2017, contestando in particolare:

- che l'art.1, comma 3 e comma 4, lett.a), l'art. 2, comma 1, e l'art. 3, nell'individuare la figura del "sociologo professionista", attribuendogli specifiche funzioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali della Regione, istituirebbero e disciplinerebbero *ex novo* la figura professionale del sociologo, non regolamentata dalla legislazione statale, con conseguente violazione degli articoli 117, comma 3, della Costituzione e delle norme interposte di cui all'articolo 1, della legge 23 marzo 1993, n.84 e dell'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n.328, nonché degli articoli 117, comma 2, lett.l), 3 e 97 della Costituzione;

- che l'art. 4 della L.R. n. 13/2017, non contenendo la quantificazione degli oneri di spesa derivanti dall'istituzione del "servizio di sociologia del territorio" e dai compensi spettanti ai sociologi professionisti che ne garantiscono il funzionamento, violerebbe il principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81, comma 3 della Costituzione, anche con riferimento alla normativa interposta di cui all'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

CONSIDERATO

- che nella fattispecie, conformemente all'istruttoria d'ufficio, sussiste l'interesse della Regione e si appalesa l'opportunità di costituirsi nel giudizio come innanzi promosso;

VISTO l'art 51 dello Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alla legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3 e comma 4, lett.a); 2, comma 1; 3 e 4 della Legge Regionale della Campania 22 maggio 2017, n.13 recante "*Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania*", pubblicata sul BURC n. 41 del 22 maggio 2017;

- di dare ampio mandato, nella controversia *de qua*, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia e Almerina Bove dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, sito in Roma, alla Via Poli n. 29.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Avvocatura Regionale e al BURC per la pubblicazione.

El/